

Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.lavalsabbina.it info@lavalsabbina.it

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL PRESTITO

Caratteristiche

Il Prestito Finpiemonte – PLAFOND ARTIGIANATO 2023 viene concesso nell'ambito della Legge Regionale n. 34 del 22/11/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive", come tempo per tempo integrata, con riferimento alla misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammmodernamento e innovazione dei processi produttivi" ed è diretto ad offrire un sostegno in termini di maggior accesso al credito, a supportare la copertura del fabbisogno finanziario per la realizzazione di progetti di investimento e/o sviluppo e/o consolidamento e per le connesse necessità di scorte (di seguito "Misura").

La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (MPMI¹), che devono risultare:

- singole²;
- attive³ in qualunque forma costituite (escluse le cooperative);
- finanziariamente sane⁴;
- non in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività di fatto o di diritto;
- con almeno una sede operativa in Piemonte e operanti nei settori di attività come risultanti dal codice ATECO 2007 prevalente;
- già iscritte al Registro Imprese della CCIAA con l'annotazione della qualifica artigiana al momento della presentazione della domanda.

La misura prevede:

- l'erogazione di un finanziamento agevolato, con il concorso di risorse regionali a tasso zero e di risorse di Banca Valsabbina a tassi di mercato (co-finanziamento), a copertura fino al 100% delle spese ritenute ammissibili;
- l'erogazione di contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che abbiano ottenuto la concessione del finanziamento agevolato.

Il co-finanziamento viene erogato per il 70% da Finpiemonte e per il 30% da Banca Valsabbina, per un importo complessivo minimo pari a:

- € 25.000,00 per le micro e piccole imprese;
- € 250.000,00 per le medie imprese;

e quota massima di intervento con risorse regionali a tasso zero pari a:

- € 500.000,00 per le micro imprese;
- € 1.000.000,00 per le piccole imprese;
- € 1.500.000,00 per le medie imprese.

Nel caso in cui venga selezionato un Confidi come cofinanziatore, l'importo massimo del cofinanziamento complessivo è pari a 150.000,00 Euro. Di conseguenza, la quota massima di intervento con risorse regionali è pari a 105.000,00 Euro.

Il contributo a fondo perduto è concesso con le seguenti percentuali e soglie massime:

- micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;
- piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento;
- medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento.

Obblighi del beneficiario

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dalla Misura, in particolare a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3.1 della Misura, durante il periodo di realizzazione del progetto e fino al termine del piano di ammortamento, fatta eccezione per il requisito dimensionale;
- b) realizzare il progetto approvato e/o introdurre modifiche seguendo quanto previsto al par. 4.5 della Misura;
- c) concludere il progetto e presentare la rendicontazione, completa di tutta la documentazione prevista all'Allegato 3 alla Misura, nei tempi e nei modi previsti dalla stessa; su tutte le fatture rendicontate inserire il CUP o il codice domanda, secondo le modalità indicate al paragrafo 3.3 della Misura;
- d) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dalla Sezione Finanziamento della Misura;
- e) fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte di Finpiemonte o degli uffici regionali preposti;

¹ Per la definizione di PMI fare riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, entrata in vigore in data 01/01/2005, riportata nell'Appendice 2 della Misura.

² Non riunite in raggruppamenti di qualsiasi forma.

³ Fanno eccezione le imprese costituite da meno di 6 mesi alla data di presentazione della domanda telematica e le Ditte Individuali che abbiano ottenuto l'attribuzione della Partita Iva da meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione telematica della domanda, le quali possono risultare inattive in visura camerale al momento della presentazione della domanda, purché risultino attive alla conclusione del progetto.

⁴ Che non siano in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente.

- f) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni finanziati nell'ambito del progetto approvato nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti;
- g) non delocalizzare l'attività economica interessata dalle agevolazioni concesse entro 5 anni dalla conclusione del progetto;
- h) pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, l'importo delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici di qualunque genere percepiti a valere sulla Sezione Finanziamento, di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 125 e 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dall'anno 2018. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la restituzione delle somme suddette ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte;
- i) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, entro 10 giorni dall'avvenuta variazione.

Progetti ammissibili

Con il Prestito, sono finanziabili due diverse tipologie di spese, definite come di seguito:

- 1) Spese Principali: possono essere inserite nel piano di investimenti per l'intero importo
 - a. macchinari e software;
 - b. mobili, arredi, macchine d'ufficio, altri beni strumentali;
 - c. automezzi per trasporto di cose;
 - d. opere edili di ristrutturazione;
 - e. brevetti, marchi, licenze, diritti d'autore;
 - f. sistemi e certificazioni aziendali;
 - g. certificazioni di prodotto non obbligatorie;
- 2) Spese con Limitazione: sono calmierate e possono essere inserite nel piano di investimenti in funzione del totale delle spese principali, in percentuale variabile a seconda del tipo di spesa:
 - a. acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all'attività di impresa (per un importo non superiore al 100% delle "spese principali");
 - b. avviamento d'azienda per un importo non superiore al 35% del totale delle "spese principali";
 - c. scorte (in misura congrua rispetto ai volumi di fatturato dell'impresa richiedente) per un importo non superiore al 20% del totale delle spese principali;
 - d. spese per servizi, per un importo non superiore al 25% del totale delle "spese principali", includendo:
 - 1. Consulenze aziendali
 - 2. Formazione del personale
 - 3. Intermediazione immobiliare
 - 4. Pubblicità e marketing e/o e-commerce
 - 5. Partecipazione a fiere (plateatico e allestimento stand)
 - 6. Locazione di immobili per l'attività di impresa
 - 7. Locazione operativa (noleggio) di beni e servizi
 - e. spese generali per un importo non superiore al 5% delle "spese principali" (a titolo esemplificativo utenze, cancelleria, spese per manutenzioni ordinarie, commissioni di garanzia fino ad un massimo di 1.500 euro)

Tutte le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ovvero i beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria. Resta inteso che per le imprese neocostituite, sono ammesse spese retroattive nel limite del 30% del totale e fino ai sei mesi precedenti la domanda.

È ammissibile l'acquisto di beni usati (ad eccezione degli automezzi) purché al valore periziato di mercato o nell'ambito di una cessione aziendale/procedura fallimentare.

Le fatture per essere ammissibili devono riportare il CUP (o altra codifica equivalente).

Durate progettuali:

Il progetto deve essere concluso nel rispetto dei seguenti termini:

- progetti di importo inferiore o uguale a 250.000,00 Euro: entro 18 mesi dalla data di concessione del cofinanziamento da parte di Finpiemonte;
- progetti di importo complessivo superiore a 250.000,00 Euro: entro 24 mesi dalla data di concessione del cofinanziamento da parte di Finpiemonte.

I beneficiari, entro 60 giorni successivi alla data di conclusione del progetto dovranno trasmettere a Finpiemonte la rendicontazione finale.

Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione alla Misura devono essere corredate dalla delibera positiva di concessione del finanziamento da parte della Banca e sono presentabili a Finpiemonte dalle ore 10:00 del 19 giugno 2023 fino a comunicazione di sospensione da parte di Finpiemonte.

Le domande devono essere presentate via Internet tramite SPID/carta di identità elettronica/certificato digitale sul sito:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria della Misura.

La domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto, anch'essa telematica, può essere presentata solo contestualmente alla domanda di finanziamento.

Per le modalità operative di presentazione e caricamento della domanda si rinvia alla Misura.

AVVERTENZA:

La presentazione della richiesta del finanziamento da parte del beneficiario deve essere sottoposta alla preliminare valutazione (anche di merito creditizio) della Banca. Non è pertanto assicurato il buon esito di tale istruttoria, funzionale alla successiva presentazione della domanda a Finpiemonte. Anche nel caso di delibera positiva della Banca non è, in ogni caso, assicurato l'esito positivo di presentazione della domanda e/o la successiva valutazione di Finpiemonte, al fine della concessione dell'agevolazione. Il finanziamento può essere erogato e concesso dalla Banca al beneficiario solo a seguito dell'ammissione all'agevolazione.

La Misura è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. del 24 dicembre 2013.

Il bando è attivo dal 19/06/2023. Per maggiori informazioni su Finpiemonte – L.R. 34/04 si rimanda al sito internet <https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/fondo-unico-competitivita-plafond-artigianato-2023>.

ULTERIORI GARANZIE RICHIESTE

Si precisa che la Banca si impegna ad effettuare la verifica di ammissibilità in piena autonomia di giudizio e svolge tale attività valutando il rischio di credito sull'intero importo del finanziamento acquisendo eventuali garanzie reali e/o personali ritenute necessarie con riferimento all'intero importo finanziato sia per la quota di Finpiemonte erogata con fondi propri (quota banca) che per la quota di finanziamento erogata con fondi di rotazione (quota pubblica).

E' fatta in ogni caso salva la facoltà della Banca di acquisire, esclusivamente a supporto della propria quota di finanziamento, garanzie pubbliche (ad esempio quelle rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia) che, in ragione della relativa disciplina, non possono essere applicate ed acquisite in relazione alla quota di finanziamento erogata con fondi pubblici.

Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora l'operazione sia a tasso fisso;
- qualora il beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, l'agevolazione, rappresentata dalla parte di co-finanziamento e dal contributo a fondo perduto di Regione Piemonte erogato da Finpiemonte, può essere revocata, con facoltà per la Banca di richiedere il recesso del contratto e conseguente revoca dell'intero finanziamento.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 7,58%

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

La presente raffigurazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è ipotizzata sulla sola quota di prestito erogata da Banca Valsabbina SCpA.

Importo finanziato: € 100.000,00

Durata: 72 mesi

Data erogazione: 01/11/2023 - Decorrenza Ammortamento: 01/01/2024

Tasso di interesse nominale annuo: 6,90%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base zero

Spread: 2,90%

Tasso di interesse di preammortamento: 6,90%

Spese di istruttoria: € 1.000,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Costo della garanzia rilasciata da Regione Piemonte: € 0,00

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad.

Imposta sostitutiva: € 250,00

Importo rata trimestrale: € 5.894,17

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni rata trimestrale € 5.625,87

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni rata trimestrale € 5.156,22

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI	COSTI
Importo finanziabile	Minimo: - € 25.000,00 per micro e piccole imprese; - € 250.000,00 per le medie imprese Quota massima di intervento con risorse regionali: - € 500.000,00 per le micro imprese; - € 1.000.000,00 per le piccole imprese; - € 1.500.000,00 per le medie imprese. La percentuale massima di intervento con risorse regionali è pari al 70% del finanziamento complessivo concedibile.

Durata		Minimo: 36 mesi Massimo: <ul style="list-style-type: none"> - 60 mesi per finanziamenti complessivi di importo inferiore o uguale a € 250.000,00; - 72 mesi per finanziamenti complessivi di importo superiore a € 250.000,00 e inferiore o uguale a € 1.000.000,00; - 84 mesi per finanziamenti complessivi di importo superiore a € 1.000.000,00. Per tutti i piani di ammortamento è previsto un eventuale preammortamento di 6 mesi, oltre al preammortamento tecnico fino a fine trimestre solare.		
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto		
TASSI	Tipologia tasso (1)	Variabile		
	Tasso di interesse nominale annuo	Quota Finpiemonte: 0,00% Quota Banca Valsabbina: 6,90%		
	Parametro di indicizzazione (2)	Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base zero		
	Spread	2,90%		
	Tasso di interesse di preammortamento (3)	Per il periodo di preammortamento, compreso quello tecnico, si applica il Tasso di interesse nominale annuo, determinato e disciplinato secondo le modalità indicate alla voce "Tasso di interesse nominale annuo".		
	Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00 % (nel rispetto della legge 108/96)		
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,00 % dell'importo finanziato	
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.	
		Altro	Costo della garanzia rilasciata da Regione Piemonte: Euro 0,00	
			Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima). <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>	
			Beni strumentali – Contributo "Nuova Sabatini" (5): onere eventuale dovuto all'intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all'ottenimento del contributo, ove richiesto: <ul style="list-style-type: none"> - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo. 	
		Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)	
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza"	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00		
	Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI		

Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Euro 0,00		
	Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,50		
		SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00		
	Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00	
		Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00	
		Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40	
		Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00	
		Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.		
		Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):		
		Raccomandata	Euro 6,50	
		Raccomandata A.R.	Euro 8,00	
		Comunicazioni ai garanti: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.		
		Sospensione pagamento rate	Euro 0,00	
	Altro	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00		
Indennizzo di estinzione anticipata: 2,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente				

Piano di ammortamento	
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (6)	Piano Italiano – Tasso Frazionato
Tipologia di rata	Costante
Periodicità delle rate	Trimestrale posticipata Con scadenza al 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread, fermo restando il valore di 0% del parametro di riferimento, qualora sia prevista una "base zero", in caso di valore negativo del parametro di indicizzazione. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

(2) Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all'inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR 360) "3 mesi lettera" arrotondata allo 0,10 superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:

- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di settembre

Nel caso di periodicità di rata superiore al trimestre, le revisioni del parametro saranno comunque effettuate con la periodicità sopra indicata e relativo regolamento contabile alla scadenza della rata.

(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(5) Il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). È destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.

(6) TASSO FRAZIONATO - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

ANNO CIVILE -Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo "anno civile" è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/11/2023	4,00 %
01/10/2023	3,90 %
01/09/2023	3,80 %
01/08/2023	3,70 %
01/07/2023	3,60 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi).

Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Costo della garanzia del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 (sulla quota Banca Valsabbina)

Nel caso in cui venga richiesta la garanzia Fondo di Garanzia ex L. 662/96, il Cliente deve corrispondere al Fondo L. 662/96 una commissione "una tantum", quale costo della garanzia.

La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative per le Operazioni Nuova Sabatini e per le operazioni di microcredito.

La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:

- a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
- b) imprese femminili;
- c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
- d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
- e) imprese sociali;
- f) imprese di autotrasporto.

Fermo restando quanto sopra, la misura della commissione “una tantum” è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia, secondo le seguenti percentuali:

- 1,00% per la media impresa;
- 0,50% per le piccole imprese;
- 0,25% per le micro imprese.

Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati come adempimenti nelle Disposizioni Operative tempo per tempo vigenti, il Cliente, quale soggetto richiedente, deve versare al Fondo una commissione di importo pari a euro 300,00.

Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore: <http://www.fondidigaranzia.it/>

SERVIZI ACCESSORI

Polizza “Credit Life Aziende”

Limitatamente ai Clienti “NON CONSUMATORI”, è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata “Credit Life Aziende”, con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e i 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

(salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria Banca: massimo 90 giorni

Durata dell'istruttoria Finpiemonte: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo:

L'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione, entro 60 giorni dal ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- stipula del contratto;
- rilascio delle garanzie eventualmente richieste;
- autorizzazione di Finpiemonte.

In caso di finanziamenti complessivi di importo pari o superiore a Euro 750.000,00 l'erogazione viene effettuata in due tranches:

- 60% contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Finpiemonte invia alla Banca l'autorizzazione ad erogare contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione del finanziamento.

L'erogazione del contributo a fondo perduto viene effettuata in unica soluzione, entro 30 giorni⁵ dalla positiva valutazione del rendiconto finale di spesa dei progetti finanziati a valere sulle domande di finanziamento dei bandi di riferimento, a fronte della completa conclusione del progetto.

Nel caso in cui la spesa ammessa finale dell'intervento sia inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione, l'erogazione del contributo spettante (rideterminato in riduzione) avverrà solo previa restituzione della quota di finanziamento revocata e relativi oneri.

Inoltre in fase di erogazione del contributo, sarà verificata la regolarità del DURC.

In caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8bis).

⁵ Fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

La richiesta di estinzione anticipata, parziale o totale, potrà essere eseguita esclusivamente in coincidenza con il regolamento del periodo di interessi, pertanto al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno.

La possibilità di estinzione anticipata totale del prestito è subordinata all'accettazione da parte di Finpiemonte, a seguito dell'esame della richiesta da parte del Cliente.

Resta inteso che il Cliente, in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, del prestito dovrà corrispondere alla Banca, oltre al menzionato indennizzo, anche ogni altra ulteriore somma che dovesse essere richiesta da Finpiemonte.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del finanziamento e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell'erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche.

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- 1) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto, delle garanzie eventualmente richieste;
- 2) mancata destinazione del prestito allo scopo per il quale è stato concesso;
- 3) revoca, totale o parziale, dell'agevolazione concessa da Finpiemonte (ai sensi dei paragrafi successivi), salva la possibilità per la Banca di rifinanziare il prestito con sottoscrizione di nuovo contratto;
- 4) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di perdita dei requisiti necessari alla concessione delle garanzie richieste o se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità indicate in contratto o non abbia fornito le certificazioni richieste per il rilascio o la validità della garanzia o si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata; per mancato rispetto da parte del Cliente di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e s.m.i. e delle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e/o in caso di assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali e/o se si riscontri un esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia e/o si verificino variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto che non rispetti i requisiti richiesti da Finpiemonte per l'accesso all'agevolazione prevista dalla L.R. 34/04, tempo per tempo vigente.

Nei casi predetti la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca.

Qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, l'agevolazione, può essere, su disposizione di Finpiemonte, revocata, con facoltà per la Banca di risolvere il contratto con conseguente revoca dell'intero finanziamento.

Revoca dall'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a. assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1. della Misura;
- b. mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al paragrafo 6.1 della Misura;
- c. nel caso il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d. nel caso di revoca del finanziamento da parte dell'intermediario cofinanziatore o nel caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato secondo di piano di rientro concordato;
- e. nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alla soglia minima di ammissibilità dei progetti prevista al paragrafo 3.2. della Misura;
- f. nel caso in cui in fase di rendicontazione finale venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il procedimento di concessione;
- g. nel caso di variazione di beneficiario non approvata da Finpiemonte, prevista al paragrafo 4.5.1 della Misura;
- h. qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, sia assoggettato a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo liquidatorio o ad altre procedure concorsuali liquidatorie;
- i. qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

In caso di revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di:

- intero ammontare del debito residuo del finanziamento pubblico concesso;
- intero ammontare del contributo (se già percepito);
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e la data di revoca.

In caso di revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione di:

- quota di finanziamento indebitamente percepita, tenuto conto del piano di rientro dello stesso;
- quota di contributo indebita (se già percepita);
- interessi corrispettivi, calcolati sulla quota revocata, utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e la data di revoca.

Finpiemonte comunica al beneficiario la revoca dall'agevolazione concessa, chiedendo la restituzione degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verranno richiesti interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Per saperne di più

La "Guida pratica sul funzionamento dell'Arbitro Bancario-Finanziario", è disponibile sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") nella sezione Trasparenza, alla voce Guide della banca d'Italia/Altre guide.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.